



Capitolato Speciale d'Appalto

Procedura aperta per l'affidamento della gestione dei Servizi di Cassa ed i Servizi complementari a favore dell'Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, ai sensi degli articoli 59 e 60 del D. Lgs. n. 18 aprile 2016 n.50.

CIG: 8372123E72

SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto descrive e regola il Servizio di Cassa e i Servizi Complementari a favore della "Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali".

DEFINIZIONI

Aggiudicatario	Il Concorrente primo classificato nella graduatoria di valutazione delle Offerte ratificata dalla Stazione Appaltante
Appalto	Il contratto oggetto della presente gara
Banca ovvero Istituto Cassiere	L'Istituto cassiere ovvero l'istituto bancario che gestirà il Servizio di Cassa e i Servizi Complementari
Capitolato Speciale D'appalto	I documenti contenenti le condizioni generali del contratto che sarà stipulato tra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario
Contratto	L'atto o gli atti da stipularsi per la regolazione dei servizi oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto
Codice	Il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i..
Concorrente/i	Il/I soggetto/i che presenta/ano Offerta per la Gara
Contraente ovvero Stazione Appaltante ovvero Cnpr	L'Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali
Disciplinare di Gara	Il documento che fornisce ai Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione della documentazione di gara, nonché i criteri di aggiudicazione
Documenti di gara	I seguenti documenti: Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d'Appalto e loro allegati, che, nel loro insieme, forniscono ai Concorrenti i criteri di partecipazione, nonché tutte le informazioni necessarie alla presentazione della Documentazione Amministrativa, dell'Offerta Economica, nonché i criteri di aggiudicazione. I Documenti di gara sono parte integrante del rapporto contrattuale
Esercizio	Il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno
Gara	La procedura con la quale la Stazione Appaltante individua il soggetto cui affidare i servizi oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto
Iscritto/i	Il/I professionista/i iscritto/i alla Cnpr
Offerta	L'insieme dei documenti necessari per la partecipazione
Parti	L'Aggiudicatario e il Contraente congiuntamente
Regolamento Amministrativo	Il Regolamento Amministrativo della Cnpr
Servizi	L'insieme delle prestazioni relative al Servizio di Cassa e ai Servizi Complementari
Servizi Complementari	L'insieme delle prestazioni relative ai Servizi Complementari
Servizio di Cassa	L'insieme delle prestazioni relative al Servizio di Cassa

Articolo 1 Oggetto

- 1) L'Appalto ha per oggetto la gestione del Servizio di Cassa e dei Servizi Complementari, come meglio precisati in questo Capitolato Speciale d'Appalto, da svolgersi secondo le modalità e le condizioni minime indicate in questo Capitolato Speciale d'Appalto e nel Disciplinare di Gara, come migliorate dall'Offerta dell'Aggiudicatario.
- 2) Qualora, nel corso del contratto, si rendano necessarie e/o opportune variazioni alle modalità di espletamento dei Servizi, in conseguenza di modifiche normative e/o della variazione della normativa della Cnpr e/o di variazioni dell'assetto organizzativo della Cnpr, le Parti concorderanno le necessarie modifiche contrattuali. Gli accordi relativi alle modifiche saranno formalizzati mediante scambio di corrispondenza.
- 3) Il Servizio di Cassa consiste:
 - a) nella gestione delle operazioni di riscossione e di pagamento a valere sul conto aperto a nome della Cnpr effettuate sulla base di ordinativi di entrata e di uscita (reversali di incasso e mandati di pagamento) con le modalità di cui a questo Capitolato Speciale d'Appalto;
 - b) nella concessione di anticipazioni con le modalità di cui al successivo articolo 7;
 - c) nell'esecuzione di ogni altro servizio bancario occorrente e/o richiesto per legge.
- 4) I Servizi Complementari consistono:
 - a) nel Servizio di emissione, riscossione e rendicontazione a mezzo Mav (come infra definito) di quote a importo predeterminato dovute alla Cnpr;
 - b) nel Servizio di riscossione, tramite l'utilizzo di una piattaforma di pagamenti on-line, per effettuare pagamenti a favore della Cnpr usando il servizio di on-line banking della propria banca o di altre forme di pagamento in modo sicuro e protetto sia desktop che su smartphone o tablet;
 - c) nel Servizio di emissione, riscossione e rendicontazione a mezzo servizio di incasso europeo SEPA Direct Debit (SDD) (come infra definito) di quote ad importo predeterminato dovute alla Cnpr.
- 5) Il Concorrente si rende altresì disponibile a proporre, a negoziare e a stipulare, entro la data di decorrenza di validità del Contratto, una o più convenzioni che regolano:
 - a) l'emissione di una carta di credito a favore degli Iscritti e dei dipendenti della Cnpr, con costi a loro carico;
 - b) la concessione di mutui ipotecari a favore degli Iscritti e dei dipendenti della Cnpr, con costi a loro carico;
 - c) la concessione di prestiti d'onore a favore dei tirocinanti pre-iscritti alla Cnpr e degli Iscritti alla Cnpr di età inferiore ai 38 anni, con costi a loro carico a eccezione degli interessi, a carico della Cnpr;
 - d) a garantire alla Cnpr l'eventuale adesione al sistema PagoPa qualora per scelta volontaria o obbligo di Legge ritenesse di doversi conformare a tale sistema di pagamento.

Articolo 2 Servizio di Cassa

- 1) La Banca svolge il Servizio di Cassa tramite una propria sede o agenzia in Roma, nei giorni lavorativi e nelle ore di apertura dei propri uffici.
- 2) La Banca provvede giornalmente, a propria cura e spese, a prendere in consegna e a consegnare i documenti relativi all'esecuzione del Servizio di Cassa (reversali d'incasso, mandati di pagamento, assegni e altri valori, lettere, fax, ecc.) presso la sede della Cnpr.

Articolo 3

Operazioni di riscossione e di pagamento

- 1) Le operazioni di riscossione e di pagamento sono le operazioni di:
 - a) riscossione di tutte le somme versate a favore della Cnpr per qualsiasi titolo e causa;
 - b) pagamento di tutte le somme per le quali la Cnpr emette il relativo mandato.

Articolo 4

Modalità di riscossione

1. La Banca riscuote, senza autorizzazione della Cnpr, le somme versate a qualsiasi titolo a favore della Cnpr.
2. Al momento della riscossione la Banca rilascia ricevuta contenente, oltre all'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa: "Salvi i maggiori diritti dell'Ente".
3. Le somme riscosse vengono immediatamente accreditate sul conto corrente aperto a favore della Cnpr per la gestione del Servizio di Cassa e vengono giornalmente segnalate, attraverso "provvisorio d'entrata o quietanza", alla Cnpr, che provvede all'emissione dei relativi ordinativi di riscossione (le "**Reversali**" e, al singolare, la "**Reversale**").
4. Per ogni riscossione la Cnpr emette una Reversale con le modalità previste dal Regolamento Amministrativo.
5. Le Reversali vengono consegnate dalla Cnpr alla Banca accompagnate da un riepilogo. Una copia del riepilogo viene firmata per ricevuta al momento della presa in consegna di cui all'articolo 2, comma 2, di questo Capitolato Speciale d'Appalto.
6. La Banca, a comprova e a scarico delle riscossioni effettuate, appone su ciascuna Reversale il timbro "incassato".
7. La Banca restituisce copia di ciascuna Reversale eseguita, completa del timbro di cui al precedente comma 6 di questo articolo, alla Cnpr, con le modalità e alle scadenze di cui al successivo articolo 9.
8. Per la riscossione in modalità SEPA Direct Debit (SDD) (come infra definito) di quote ad importo predeterminato dovute alla Cnpr, la Banca dovrà produrre apposita rendicontazione in un flusso elettronico concordato con la Cnpr per permettere la riconciliazione interna contabile.

Articolo 5

Modalità di pagamento

1. I pagamenti vengono effettuati sulla base di mandati di pagamento (i "**Mandati**" e, al singolare, il "**Mandato**") emessi dalla Cnpr con le modalità previste dal Regolamento Amministrativo.
2. La Banca non dà corso al pagamento dei Mandati che non rispettano le modalità previste dal Regolamento Amministrativo o che presentano abrasioni o cancellature nell'indicazione dell'importo da pagare e/o del nome del creditore e/o discordanza fra l'importo scritto in cifre e l'importo scritto in lettere.
3. I Mandati possono contenere i dati di pagamenti da farsi allo stesso titolo a favore di beneficiari diversi.

4. I Mandati vengono consegnati dalla Cnpr alla Banca accompagnati da un riepilogo. Una copia del riepilogo viene firmata per ricevuta al momento della presa in consegna di cui all'articolo 2, comma 2, di questo Capitolato Speciale d'Appalto.
5. I pagamenti possono essere disposti mediante invio da parte della Cnpr, non oltre il 5° (quinto) giorno lavorativo precedente la data stabilita per il pagamento, di un flusso telematico.
6. La Banca esegue ciascun pagamento con le modalità indicate sul Mandato.
7. La Banca provvede, senza attendere l'emissione del Mandato, in base a ordine scritto della Cnpr e corredato dei documenti necessari al soddisfo del debito alla scadenza, al pagamento di spese fisse ricorrenti, quali imposte e tasse, contributi, canoni di utenze e altri pagamenti da eseguirsi a date fisse per somme prestabilite. La Cnpr regolarizza il pagamento con Mandato entro il 3° (terzo) giorno bancabile successivo al pagamento.
8. L'emissione e la spedizione degli assegni relativi al pagamento delle pensioni avvengono il giorno stabilito e comunicato dalla Cnpr.
9. I pagamenti disposti mediante bonifico in conto corrente bancario o postale a mezzo flusso telematico sono eseguiti con la valuta per il beneficiario indicata dalla Cnpr.
10. La Cnpr specifica su ciascun Mandato le istruzioni per l'assoggettamento della quietanza all'imposta di bollo. In mancanza di tali istruzioni la Banca si attiene alle disposizioni vigenti.
11. I pagamenti sono eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello di consegna del relativo Mandato.
12. Potranno essere trasmessi, in caso di necessità e urgenza, mandati di pagamento completi tramite fax o mail. L'Associazione si impegna a consegnare l'originale entro le 24 ore successive.
13. I pagamenti sono eseguiti nei limiti delle effettive disponibilità di cassa della Cnpr. La Banca dà immediata comunicazione alla Cnpr del mancato pagamento per insufficienza di disponibilità.

La Banca, a comprova e a discarico dei pagamenti effettuati, allega a ciascun Mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sul Mandato gli estremi dell'operazione effettuata, apponendo il timbro "pagato".
14. La Banca restituisce copia di ciascun Mandato eseguito, completa del timbro di cui al precedente comma 13 di questo articolo, alla Cnpr, con le modalità e alle scadenze di cui al successivo articolo 9.
15. È a carico della Banca, sia per capitale che per spese, l'onere di rifondere i beneficiari per i casi di riscossione di assegni da parte di terzi, sia quando la riscossione è avvenuta in modo apparentemente regolare (con documenti di identità falsificati, ecc.), sia quando la riscossione è avvenuta in maniera fraudolenta.
16. La Banca segnala alla Cnpr l'avvenuta restituzione di assegni non pagati per irreperibilità del beneficiario all'indirizzo indicato sul Mandato e provvede a un nuovo invio dell'assegno sulla base delle istruzioni fornite dalla Cnpr.
17. La Banca riaccredita giornalmente sul conto della Cnpr, previa estinzione d'ufficio dei titoli, gli importi degli assegni restituiti non pagati per motivi diversi da quello indicato al precedente comma 16.
18. La Banca provvede all'emissione di un duplicato degli assegni smarriti entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della denuncia di smarrimento da parte del beneficiario, senza addebito di

commissioni e spese, assumendo a proprio carico le pratiche di ricerca degli assegni smarriti e senza addebito del relativo importo alla Cnpr.

19. La banca si impegna a garantire i pagamenti tramite mandato di pagamento informatico qualora la Cnpr ritenesse di avvalersi di tale sistema di pagamento.

Articolo 6 Firme autorizzate

1. La Cnpr comunica alla Banca le generalità delle persone autorizzate alla firma delle Reversali e dei Mandati, allegando:
 - a) copia degli atti degli Organi che hanno immesso le persone nelle funzioni per le quali il Regolamento Amministrativo autorizza la firma ovvero degli atti che hanno conferito l'autorizzazione alla firma;
 - b) gli esemplari di firma autografi in originale;
 - c) copia dei documenti di identità delle persone autorizzate alla firma.

Articolo 7 Anticipazioni di cassa

1. La Banca effettua i pagamenti nei limiti delle effettive disponibilità liquide della Cnpr.
2. La Banca non esegue i Mandati tratti in eccedenza rispetto alle effettive disponibilità liquide della Cnpr.
3. La Banca eroga anticipazioni di cassa a richiesta della Cnpr e per gli importi richiesti dalla Cnpr.
4. La Banca ha il diritto di rivalersi delle anticipazioni di cassa concesse su tutte le entrate della Cnpr fino a totale compensazione delle somme anticipate.
5. La Cnpr provvede in ogni caso a rimborsare eventuali scoperti per anticipazioni di cassa entro il 31 dicembre dell'anno di erogazione.
6. La Cnpr estingue in ogni caso entro 30 (trenta) giorni bancabili dalla cessazione del servizio ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni, anche con scadenza predeterminata, erogate dalla Banca.

Articolo 8 Registri

- 1) La Banca effettua custodisce e aggiorna i seguenti documenti:
 - a) conto riassuntivo del movimento di cassa o giornale di cassa, nel quale in stretto ordine cronologico registra tutte le riscossioni e tutti i pagamenti;
 - b) bollettario generale delle riscossioni;
 - c) Reversali e Mandati, fino alla loro restituzione alla Cnpr;
 - d) eventuali altre evidenze previste dalla legge.

Articolo 9 Comunicazioni e documenti

1. La Banca consegna alla Cnpr i seguenti documenti, anche in formato elettronico:
 - a) giornalmente:
 - i) l'elenco delle operazioni effettuate (giornale di cassa);
 - b) ogni fine mese:
 - i) le Reversali estinte e i Mandati eseguiti, quietanzati, documentati e annotati come previsto rispettivamente al precedente articolo 4 e al precedente articolo 5;
 - ii) gli estratti in linea capitali del conto corrente di cassa;

- iii) copia del "quadro di raccordo" delle risultanze della propria contabilità con quelle della contabilità della Cnpr;
 - iv) l'elenco dei Mandati non eseguiti;
 - c) trimestralmente:
 - i) l'estratto in linea capitali;
 - ii) il conto scalare con gli interessi maturati il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre.
- 2) La Banca restituisce alla Cnpr:
- a) le Reversali e i Mandati "collettivi", dopo la loro totale estinzione, mediante trasmissione con distinta in duplice esemplare di cui uno viene restituito alla Banca datato, timbrato e firmato dalla Cnpr in segno di ricevuta e benestare;
 - b) alla fine di ogni Esercizio i Mandati emessi dalla Cnpr nel corso dell'Esercizio e non eseguiti con distinta in duplice esemplare di cui uno viene restituito alla Banca firmato dalla Cnpr in segno di ricevuta, benestare e scarico della documentazione ricevuta.
- 3) La Banca trasmette il "quadro di raccordo" entro 2 (due) giorni bancabili dalla richiesta della Cnpr anche in deroga alla periodicità di cui al precedente comma 1, con evidenza dei sospesi di cassa (incassi senza Reversali, pagamenti senza Mandati e Mandati non ancora eseguiti).

Articolo 10 **Approvazione estratto conto**

1. L'estratto conto si intende approvato con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna di cui al precedente articolo 9, comma 1, senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto uno specifico reclamo.
2. Eventuali discordanze del "quadro di raccordo" sono regolarizzate di comune accordo fra le Parti.

Articolo 11 **Servizi informativi**

1. La Banca assicura i seguenti servizi informativi on-line:
 - a) consultazione dei dati in remote banking, per la visibilità e la verifica dei rapporti e della liquidità;
 - b) consultazione del rapporto di cassa, per la visibilità delle operazioni relative:
 - i) alle Reversali con dettaglio delle bollette di riscossione e dei provvisori di entrata regolarizzati;
 - ii) ai Mandati con dettaglio delle quietanze e dei provvisori di uscita regolarizzati;
 - iii) ai provvisori di entrata e di uscita con dettaglio dei documenti regolarizzanti;
 - iv) ai totali d'esercizio;
 - v) alla gestione del servizio di incasso e di rendicontazione dei Mav e del servizio di incasso europeo SEPA Direct Debit (SDD) con la possibilità di estrazione delle movimentazioni non portate a buon fine secondo un tracciato concordato con Cnpr;
 - vi) piattaforma per l'upload dei flussi di emissione Mav.

Articolo 12 **Tassi**

1. Il tasso d'interesse sulle anticipazioni di cassa (passivo per la Cnpr) di cui al precedente articolo 7 sulle somme effettivamente utilizzate a titolo di anticipazioni di cassa è quello offerto in sede di Gara, franco di commissioni sul massimo scoperto, se previste. Gli interessi debitori sono liquidati e addebitati trimestralmente al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre dell'anno.

2. Il tasso d'interesse sulle giacenze di cassa (attivo per la Cnpr) da applicare sulle giacenze del conto corrente di gestione del Servizio di Cassa è quello offerto in sede di Gara. Gli interessi a credito sono liquidati e accreditati trimestralmente al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre dell'anno. La giacenza media annua stimata è pari a euro 20.000.000,00 (venti milioni).

Articolo 13 Valute

1. Gli incassi vengono accreditati alla Cnpr con valuta pari al giorno dell'incasso.
2. I pagamenti vengono addebitati alla Cnpr con la valuta prevista dalla Direttiva sui servizi di pagamento PSD (Payment Services Directive).

Articolo 14 Spese

1. Il costo del Servizio di Cassa è quello relativo alle regolazioni manuali dei bonifici/incassi ed è quello offerto in sede di gara.
2. La Cnpr rimborsa le spese vive (bollo, ecc.), documentate e sostenute dalla Banca nello svolgimento del Servizio di Cassa.

Articolo 15 Servizio Mav

1. La Banca gestisce in qualità di Banca Assuntrice (come definita nei documenti di Corporate Banking Interbancario) la gestione del servizio di pagamento mediante avviso ("**Mav**").
2. La Cnpr fornisce alla Banca il flusso telematico contenente i dati dei Mav da emettere almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza.
3. Il termine di 10 (dieci) giorni di cui al comma precedente è ridotto a 5 (cinque) per i flussi contenenti fino a 1.000 (mille) disposizioni.
4. Per ogni flusso Mav la Cnpr fornisce alla Banca l'informazione:
 - a. se la Banca deve provvedere alla stampa, imbustamento e spedizione indicando, nel caso di spedizione, le modalità di invio (posta ordinaria, raccomandata semplice, raccomandata con avviso di ricevimento);
 - b. se la Banca non deve provvedere alla stampa, imbustamento e spedizione rilasciando solo le informazioni relative al circuito di incasso Mav (oppure la Cnpr fornisce una numerazione preassegnata dalla Banca);
5. La Banca fornisce alla Cnpr, per ogni flusso Mav elaborato, indipendentemente dalla richiesta di stampa, imbustamento e spedizione, un flusso telematico contenente, sulla base della richiesta della Cnpr:
 - a. i dati necessari alla generazione di una copia dei Mav, utilizzando un template pdf fornito dalla Banca
ovvero
 - b. copia dei Mav prodotti in formato pdf nel caso in cui la Cnpr abbia richiesto l'opzione di stampa, imbustamento e spedizione alla Banca.
6. Per il servizio di cui al comma precedente non è prevista alcuna commissione.
7. I Mav non recapitati al debitore risultato sconosciuto o irreperibile all'indirizzo indicato, sono inviati a mezzo flusso telematico con tracciato da concordare alla Cnpr, che provvede a

integrare o a rettificare l'indirizzo e a inoltrare nuovamente i Mav alla Banca per la successiva spedizione con il solo addebito delle spese postali sostenute.

8. Gli incassi dei Mav sono regolati giornalmente sul conto corrente bancario relativo alla gestione del Servizio di Cassa della Cnpr, mediante apposito provvisorio di entrata.
9. I dati analitici degli incassi sono rendicontati giornalmente alla Cnpr.
10. La Banca spedisce i Mav di cui al precedente comma 4, lettera a), entro 3 (tre) giorni bancabili da quello di ricezione del flusso.
11. La Banca fornisce il flusso di cui al precedente comma 5 entro 3 (tre) giorni bancabili da quello di ricezione del flusso.
12. I flussi informatici sono predisposti secondo i tracciati e con le modalità previsti dagli accordi interbancari.
13. Il costo del servizio per ciascun Mav è quello offerto in sede di Gara rispettivamente per i Mav di cui al comma 4, lettera a) e di cui al comma 4, lettera b), di questo articolo e comma 8 sempre di questo articolo.

Articolo 16 **Servizio di incasso europeo SEPA Direct Debit (SDD)**

1. La Banca gestisce in qualità di Banca Assuntrice (come definita nei documenti di Corporate Banking Interbancario) la gestione del servizio di pagamento mediante servizio di incasso europeo SEPA Direct Debit (SDD).
2. Le modalità di gestione del servizio sono quelle previste dagli accordi interbancari.
3. Gli incassi sono regolati giornalmente, il giorno di addebito, sul conto corrente bancario relativo alla gestione del Servizio di Cassa della Cnpr, mediante apposito provvisorio di entrata.
4. I dati analitici degli incassi sono rendicontati giornalmente alla Cnpr anche tramite flusso elettronico il cui tracciato è concordato con Cnpr.
5. Il costo del servizio per ciascun incasso europeo SEPA Direct Debit (SDD) è quello offerto in sede di Gara.

Articolo 17 **Servizio pagamenti on line a favore di Cnpr**

1. La Banca fornisce un servizio di pagamenti online a favore di Cnpr, comprensivo di eventuale infrastruttura, per consentire tramite la piattaforma di Cnpr, pagamenti online usando il servizio di online banking della propria banca.
2. Il servizio dovrà permettere all'utente un collegamento diretto on-line tra il conto corrente bancario dell'utente e il conto corrente di Cnpr, evitando di richiedere e memorizzare dati personali in modo che l'identità digitale e i suoi dati sensibili siano sempre protetti.
3. L'autorizzazione dovrà essere immediata, per ridurre il rischio di frodi e/o riaddebiti, così come il trasferimento di fondi dal conto corrente dell'utente a quello della Cnpr.
4. Il servizio dovrà essere reso disponibile, oltre che on-line banking, anche tramite applicazioni utilizzabili con smartphone o tablet.

5. Il servizio dovrà prevedere la possibilità di pagamenti online anche con carte di credito o di altre forme di pagamento.
6. Il costo del servizio è quello offerto in sede di Gara.

Articolo 18 Pagamenti

1. I compensi relativi ai servizi Mav e al servizio di incasso europeo SEPA Direct Debit (SDD) vengono corrisposti mensilmente.

Articolo 19 Clausola risolutiva espressa

1. Salva l'azione per il risarcimento dei maggiori danni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, il contratto può essere risolto dalla Cnpr nei seguenti casi:
 - a) cessione di tutto o di parte dell'oggetto del contratto;
 - b) dopo tre inadempienze, contestate tramite raccomandata con avviso di ricevimento, in ordine alla corretta e regolare esecuzione del servizio;
 - c) violazione dell'obbligo di riservatezza.

ART. 20 Responsabili

1. Il Responsabile del procedimento, al quale rivolgersi per chiarimenti e informazioni sulla procedura, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs n.50/2016 e smi è l'Ingegnere Antonino Triscari (tel. 06/84467261; indirizzo di posta elettronica antonino.triscari@cassaragionieri.it).
2. Il Responsabile della Protezione dei dati ai sensi degli articoli 37 e 39 del Regolamento UE 2016/679 è il signor Pietro Bergamini i cui dati di contatto sono: pietro.bergamini@cassaragionieri.it; PEC rpd.privacy@pec.cassaragionieri.it.

Articolo 21 Definizione delle controversie

1. Eventuali controversie sulla interpretazione delle clausole contrattuali sono rimesse alla risoluzione per via amministrativa a opera di apposita Commissione Paritetica Permanente composta da 4 membri, designati due dalla Cnpr e due dalla Banca.
2. Le controversie relative all'esecuzione dei Servizi saranno rimesse ad un collegio arbitrale con sede in Roma, composto di tre membri, due scelti uno da ciascuna delle due Parti e uno su loro accordo, ovvero in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma.

Articolo 22 Spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le eventuali spese relative e conseguenti il contratto, nonché quelle di bollo, di copia, di registrazione fiscale e di ogni altro onere nascente, presente e futuro, con esclusione di quelle espressamente indicate in questo Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 23 Rinvio alle norme di legge

1. Per tutto quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge.

Art. 24

Prevalenza

1. Tutte le condizioni generali, speciali e aggiuntive degli stampati contrattuali in uso alla Banca e incompatibili con le previsioni dei Documenti di Gara si intendono nulle.